



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 1294 del 14 dicembre 2016

concernente l'inconferibilità dell'incarico di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, a colui che, nei due anni precedenti, è stato consulente dell'Autorità portuale di Bari, nonché Presidente di enti di diritto privato regolati o finanziati ovvero in controllo pubblico. Fascicolo UVMAC 4895/2016

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 14 dicembre 2016;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la delibera dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 concernente: «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili;

vista la relazione dell'Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto

Con nota prot. n. 0169193 del 15 novembre 2016, il capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto all'Autorità un parere in merito alla nomina dell'avv.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Ugo Patroni Griffi quale Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 .

Dall'analisi del *curriculum vitae*, allegato alla richiesta di parere, viene in evidenza quanto segue:

- è professore ordinario di diritto commerciale nell'università di Bari dal 28 luglio 1966;
- dal 2013 al 2016, è stato Presidente della Fiera del Levante di Bari;
- è stata riconfermato il 12 febbraio 2015 quale Presidente di Amgas S.p.A;
- è stato consulente all'Autorità portuale di Bari, in quanto ha assistito tale Ente in numerosi contenziosi relativi alle concessioni di servizi di interesse generale di cui all'art. 6 della l.84/94.

Sul tale ultimo aspetto, l'Autorità, con nota prot. n. 174682 del 24 novembre 2016, ha chiesto all'interessato e al RPC dell'Autorità portuale di Levante di voler fornire informazioni e chiarimenti sul punto. In particolare, gli elementi richiesti hanno avuto ad oggetto:

- a) l'occasionalità ovvero la stabilità dell'attività di consulenza a favore dell'Ente;
- b) la modalità dell'affidamento di tali consulenze;
- c) la durata della consulenze, ovvero se tale consulenze fossero ancora in atto.

Si segnala, infine, che con nota prot. n. 0145412 del 5 ottobre 2016, l'ASSOCONSUM ha evidenziato all'Autorità che, in data 2 agosto 2016, alcuni Senatori della Repubblica hanno presentato un'interrogazione parlamentare (atto di sindacato ispettivo n. 4-06217) al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e al Ministero dell'Interno nella quale hanno invocato l'intervento dell'ANAC "al fine di vagliare la legittimità degli incarichi istituzionali di gestione degli enti pubblici assunti dall'Avv. Ugo Patroni Griffi..." e hanno sottolineato la qualifica di imputato dell'interessato per reati non previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Diritto

Preliminarmente, giova sottolineare che la sola qualifica di imputato per reati diversi da quelli previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non integra l'inconferibilità prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 che richiede che vi sia una condanna, anche non definitiva, per i soli reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Inconferibilità ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 per provenienza da un incarico di amministratore di diritto privato regolato o finanziato e attività di consulenza svolta in favore dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero nel cui interesse è conferito l'incarico.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

L'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 del d.lgs. n. 39/2013 stabilisce che: "A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale".

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. e) del d.lgs. n. 39/2013 per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», si intendono: "le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente".

Quanto all'incarico di Presidente della Fiera del Levante di Bari ricoperto dall'interessato e di Presidente di Amgas S.p.A si conferma quanto già emerso dall'istruttoria effettuata da questa Autorità nel fascicolo UVMAC 4359/2016, relativo all'inconferibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico di Presidente dell'Amgas S.p.A. a colui che è stato dal 2013 al 2016 Presidente della Fiera del Levante di Bari.

Dal carteggio avuto con l'interessato e con l'Ente è emerso con chiarezza l'assenza di deleghe gestionali in capo all'avv. Patroni Griffi sia in qualità di presidente né nell'AMGAS S.p.A. sia come Presidente dell'Ente Fiera del Levante.

L'assenza di deleghe gestionali dirette in capo all'avv. Patroni Griffi, in qualità di Presidente dei summenzionati Enti fa venir meno, quindi, la configurabilità del citato art. 4 del d.lgs. n. 39/2013.

Con riferimento, invece, all'attività di consulenza svolta dall'interessato a favore dell'Autorità portuale del Levante, quest'ultima ha portato a conoscenza di quest'Autorità che gli incarichi conferiti all'avv. Patroni Griffi sono stati conferiti tutti in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013, anche se poi, trattandosi di difesa in giudizio dell'Ente, hanno avuto conclusione in epoca successiva. A parere dell'Autorità portuale, i citati incarichi di patrocinio legale in specifici giudizi sono stati occasionati da puntuali esigenze di difesa dell'Ente e non vengono, quindi, a configurare quel carattere di stabilità nella consulenza delineato in una precedente deliberazione dell'ANAC (n. 613/2016), nonché dalla giurisprudenza amministrativa. Da ciò ne deriva l'inapplicabilità di tale articolo al caso di specie.

L'assenza di deleghe gestionali dirette nonché la risalenza nel tempo degli incarichi professionali conferiti all'interessato determinano l'insussistenza della situazione di inconferibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013.

Incompatibilità ai sensi degli artt. 6, 13 e 15 del d.P.R. 382/1980, dell'art. 6, co. 9 della c.d. legge Gelmini.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

L'art. 13, co. 10 del .P.R. 382/1980 stabilisce che: "il professore è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nel caso di nomina alla carica di presidente di enti pubblici a carattere nazionale".

L'art. 15 del medesimo decreto concernente il regime di inosservanza delle incompatibilità, stabilisce che il professore ordinario che violi le norme sull'incompatibilità è diffidato dal rettore a cessare dalla situazione e che la diffida non preclude all'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindi giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del rettore, sentito il Consiglio universitario nazionale.

L'art. 6, co. 9 della legge n. 240/2010 afferma che la posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria e che restano ferme le ipotesi di incompatibilità di cui agli artt.13, 14 e 15 del d.P.R. n. 382/1980.

L'accertamento di tale incompatibilità esula, tuttavia, dalle competenze di quest'Autorità.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- l'insussistenza dell'inconferibilità dell'incarico di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, a colui che, nei due anni precedenti, è stato consulente dell'Autorità portuale di Bari, nonché Presidente di enti di diritto privato regolati o finanziati ovvero in controllo pubblico, perché tale nomina non violerebbe la fattispecie di cui all'art. 4 del d.lgs. 39/2013, per i motivi sopra enunciati;
- l'invio della presente delibera al rettore dell'Università di Bari e al RPC dello stesso ateneo affinché promuovano gli adempimenti previsti dagli artt. 13 e 15 del d.P.R. n. 382/1980, informando degli esiti quest'Autorità.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 dicembre 2016

Il Segretario, Maria Esposito